

Seduta del 11 settembre 2012

Nell'ambito dell'attività consultiva:

- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito inerente l'accesso da parte di un consigliere comunale che ha rappresentato che il Sindaco aveva rigettato la richiesta di accesso urgente al protocollo generale dell'anno 2011 e 2012 poiché contenente informazioni riservate e segrete e comunque ritenendola eccessivamente generica ed onerosa in termini di risorse necessarie per evaderla. Pertanto, ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere al riguardo, segnalando di essersi reso disponibile, in caso di eccessiva gravosità della richiesta, a visionare preventivamente il protocollo per le sue esigenze. La Commissione ritiene che il diniego opposto dal Comune appare del tutto illegittimo. Come è noto il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del d.lgs. n.267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla l.n. 241/1990. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego - salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa - determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471). Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza;

- la Commissione ha poi risposto ad un quesito posto in ordine alla possibilità d'accesso alla copia della registrazione informatica della telefonata con richiesta d'intervento al numero di soccorso "115" effettuata da un privato, destinatario di un intervento tecnico conseguente ad un incendio alla propria autovettura, motivata da presunte contestazioni rivolte dalla compagnia assicuratrice del veicolo da indennizzare (che paventa una tardiva effettuazione del soccorso). Dall'Amministrazione richiedente vengono avanzati dubbi sulla conoscibilità di tale documento, attesa la particolare natura dell'atto (dovendo la telefonata essere riversata su supporto informatico) nonché la necessità di tutela della riservatezza del controinteressato (ovvero l'operatore telefonico), la possibile esclusione dell'accesso perché documento afferente a strutture, mezzi, dotazioni, personale ed azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ex art 24 co 6 lett c) della legge n 241/1990 nonché la finalità di controllo generalizzato sui tempi e modi di prestazione del soccorso. A parere della Commissione sarebbe illegittimo escludere l'accesso alla registrazione della telefonata di soccorso,

soprattutto quando siano insorte contestazioni tra il privato e la propria compagnia assicuratrice sul diritto all'indennizzo collegato all'incidente oggetto dell'intervento dei VV FF e sempre che la registrazione della telefonata non sia stata oggetto di un espresso provvedimento di sequestro giudiziario, idoneo ad impedire l'ostensibilità del documento. Infatti, la registrazione della telefonata può essere equiparata, ex art. [22](#), [legge n. 241/1990](#), ad un esposto riprodotto su supporto magnetico e, per tale ragione, può farsi rientrare nella categoria degli atti amministrativi aventi la forma di rappresentazioni elettromagnetiche. Inoltre, ogni ragione di eventuale riservatezza cede di fronte alla necessità di cura e difesa degli interessi del richiedente l'intervento di soccorso, come è indubbiamente nel caso di specie. Infine, non paiono invocabili i casi di esclusione dell'accesso ex art 24 co 6 lett c), della legge n 241/1990 categoria eccezionale che concerne non tutti i documenti genericamente riconducibili all'ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione della criminalità ma solo gli atti in concreto pregiudizievoli degli interessi sopra indicati e soltanto nei limiti e nell'ambito di tale connessione. Nella specie, poiché la registrazione della telefonata di soccorso consiste sostanzialmente in una sorta di segnalazione/denuncia effettuata telefonicamente alla pubblica autorità, non pare che investa in concreto gli interessi indicati nell'art. 24 co 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Né del resto, atteso l'effettivo interesse alla conoscenza dedotto dal richiedente l'accesso, può ritenersi che la conoscenza della specifica registrazione della telefonata sia diretta a configurare un controllo generalizzato sulla p.a.;

- inoltre, la Commissione si è espressa in ordine ad una richiesta di parere in tema di accesso ai dati di residenza dei docenti ammessi ad una procedura selettiva. L'Ufficio richiedente ha chiesto se, a fronte dell'istanza, pervenuta da una candidata esclusa da una procedura selettiva per incarico di docente - coordinatore, volta a conoscere gli atti relativi agli indirizzi di residenza completi di tutti i candidati ammessi a sostenere il colloquio orale, possa essere negato l'accesso non sussistendo alcuna concreta utilità tra la conoscenza del documento e l'effettiva tutela dell'interesse del richiedente. La Commissione ritiene che debba escludersi il diritto di accesso qualora l'istanza non avesse ad oggetto specifici documenti (come ad esempio un elenco già predisposto degli indirizzi dei partecipanti) bensì "dati" che non hanno forma di documenti amministrativi". Pertanto, pur avendo la richiedente partecipato alla procedura selettiva, l'Ufficio dovrà tenere conto, nei limiti sopra indicati, dell'art. 22, co 4, legge n. 241/90, secondo cui "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", e dell'art 2 co 2 del regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per cui "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso";

- Infine, la Commissione ha risposto ad ente civico che ha chiesto un parere relativo alla problematica dell'accesso di un consigliere comunale agli elenchi dei nominativi dei cittadini nei confronti dei quali il Comune ha effettuato segnalazioni e inoltrato notizie utili nell'ambito della collaborazione con l'agenzia delle entrate per la lotta all'evasione fiscale. L'amministrazione dubita della legittimità dell'accesso, ritenendo che i documenti richiesti siano esclusi dall'accesso rientrando nella categoria dei procedimenti tributari ai sensi dell'art 24, co 1, lett b) della legge n 241/1990. La Commissione osserva che la disposizione contenuta nell'art. 43, comma 2, TUEL riconosce al consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici comunali "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e gli impone l'obbligo del segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge". Indipendentemente dall'inclusione della divulgazione dei contribuenti assoggettati a segnalazioni o notizie fra i casi soggetti all'esclusione citata, gli Uffici comunali non possono limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il consigliere comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato del medesimo, potendo essere semmai essere invocata dal terzo, eventualmente danneggiato, solo nei confronti di chi (consigliere comunale) del suo diritto abbia fatto un uso contra legem.